



Milano, 23 Novembre 2020

**Gentili Colleghe e Colleghi Soci
ANDI LOMBARDIA – Loro Sedi**

OGGETTO : PRIVACY – RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA

Si segnalano le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, nel corso dell'emergenza sanitaria, in merito alla possibilità di rilevare la temperatura corporea di dipendenti, utenti e fornitori di aziende e studi privati. Nello specifico si segnala che l'Autorità ha legittimato la raccolta dei dati di Triage anche da parte di datori di lavoro e in genere dei titolari del trattamento verso l'utenza, i dipendenti e i fornitori che devono avere accesso alle sedi aziendali e agli studi medici.

Il Garante ha sottolineato che devono comunque essere rispettati i principi generali del trattamento e, in particolare, quello di "minimizzazione del trattamento" (rendere al minimo le occasioni di utilizzo dei dati personali): pertanto, con riferimento alla conservazione del risultato del rilevamento della temperatura corporea, nel caso del dipendente il titolare potrà annotarla solo qualora sia superiore al livello reputato normale, ed all'unico scopo di spiegare e documentare il motivo che ha impedito l'accesso dell'interessato al luogo di lavoro.

Diversamente qualora l'interessato a cui viene misurata la temperatura corporea non sia un dipendente o collaboratore del titolare bensì un utente (nel caso di specie il paziente) o un fornitore: in nessun caso il dato potrà essere annotato e conservato dal titolare.

Quindi riassumendo il dentista:

- ⌚ **potrà conservare il dato relativo al dipendente solo qualora la temperatura sia tale da impedirne l'accesso allo studio;**
- ⌚ **NON potrà conservare il dato relativo alla temperatura corporea di pazienti e fornitori in nessun caso.**

Per completezza espositiva si riporta una sezione della FAQ dell'Autorità sul tema:

“In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.



Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.”

Per ulteriori specifiche consultare il sito <https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#salute>.

Il Segretario Sindacale

Dott. Andrea Massardi

Il Presidente

Dott. Evangelista Giovanni Mancini